

Allegato "B" al N. 19011 di Fascicolo

STATUTO

ART. 1

E' costituita, nel rispetto del D. Lgs. 117/2017 e s.m.i., del Codice civile e della normativa in materia l'Ente del Terzo Settore l'Associazione denominata «ASSOCIAZIONE ITALIANA RETT ETS», siglabile anche come "AIRETT ETS" o "A.I.R. ETS". La denominazione "ASSOCIAZIONE ITALIANA RETT ETS" è riportata in qualsiasi segno distintivo utilizzato per lo svolgimento dell'attività e in qualunque comunicazione rivolta a terzi ed in genere al pubblico.

Tale denominazione sarà utilizzata in ogni segno distintivo o comunicazione.

ART. 2

La sede di detta Associazione è in Siena, Viale Bracci 1, presso il Policlinico Le Scotte, Reparto di Neuropsichiatria Infantile.

La sede potrà essere trasferita con delibera del Consiglio Direttivo. Sempre con delibera del Consiglio Direttivo potranno essere aperte sedi operative, uffici e sedi di rappresentanza in Italia ed all'estero.

ART.3

L'associazione è aperta a tutti i cittadini senza distinzione di cultura, classe sociale, nazionalità, etnia. Possono essere soci i genitori o i parenti e affini fino al quarto grado di soggetti affetti dalla Sindrome di Rett. con un massimo di due associati per soggetto.

L'associazione è apartitica. L'associazione non ha fini di lucro. L'associazione può aderire ad altre Associazioni, Fondazioni e/o Enti che persegono gli stessi o analoghi scopi e che abbiano le Stesse o analoghe caratteristiche.

ART.4

L'Associazione ha l'obiettivo di supportare e assistere le famiglie di soggetti affetti dalla Sindrome di Rett, informare e sensibilizzare su questa patologia, promuovere e finanziare la ricerca genetica, clinica e riabilitativa per arrivare ad una cura della Sindrome di Rett.

L'Associazione persegue, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale attraverso lo svolgimento delle attività di interesse generale stabilite come da commi successivi del presente articolo, in conformità alle disposizioni contenute nel presente Statuto e nel Codice del Terzo settore.

L'Associazione può inoltre svolgere - nei limiti di cui all'art.10 Decreto Legislativo n. 460 del 4 dicembre 1997 - attività accessorie a quelle sopra elencate purché necessarie od opportune e comunque compatibili con gli scopi sociali.

L'Associazione ha per oggetto l'esercizio, in via principale e esclusiva, dell'attività di interesse generale di cui alle seguenti lettere dell'art. 5 del D. Lgs. 117/2017:

- a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;
- b) interventi e prestazioni sanitarie;
- c) prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio

dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del

6 giugno 2001, e successive modificazioni;

d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;

h) ricerca scientifica di particolare interesse sociale;

i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;

q) alloggio sociale, ai sensi del decreto del Ministero delle infrastrutture del 22 aprile 2008, e successive modificazioni, nonché ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi;

w) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;

z) riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata.

Ai sensi dell'art. 6 del D.Lgs. 117/2017, conformemente alle disposizioni in detto articolo contenute, l'Associazione potrà altresì svolgere, secondo i criteri, i limiti e nel rispetto delle vigenti e delle emanande disposizioni di legge e di regolamento, attività secondarie e strumentali rispetto alla suddetta attività di interesse generale.

L'Associazione si propone in particolare, per il perseguimento dei propri scopi, di:

a) promuovere e creare un collegamento fra i genitori allo scopo di approfondire tutte le tematiche e le problematiche inerenti la Sindrome di Rett;

b) sostenere, stimolare, collaborare con ricercatori, istituti di ricerca e equipes scientifiche in genere allo scopo di orientare i problemi di ricerca, assistenza, informazione e formazione professionale;

c) promuovere attraverso seminari, studi, convegni, pubblicazioni, collegamenti con associazioni, anche straniere, attività di sensibilizzazione, informazione e cultura riguardo l'ampie problematiche che la Sindrome di Rett comporta;

d) svolgere attività diretta e di supporto ad altri per la cura e l'assistenza dei soggetti con Sindrome di Rett, anche attraverso la realizzazione di centri specializzati nonché presidi accreditati per malattie rare;

e) concretizzare direttamente o supportare la realizzazione di corsi di formazione rivolti a familiari di soggetti con Sindrome di Rett e/o relative figure professionali.

L'Associazione potrà inoltre porre in essere ogni iniziativa e attività, ivi comprese tutte le operazioni mobiliari, immobiliari, commerciali e finanziarie, che saranno ritenute dal Consiglio direttivo necessarie, utili e/o opportune per il raggiungimento dello scopo sociale, nel rispetto della normativa vigente.

L'Associazione, per l'attuazione degli scopi sociali, può collaborare con soggetti pubblici e privati, partecipare o costituire Enti che operino nel medesimo ambito dell'Associazione.

ART. 5

L'Associazione ha durata illimitata.

ART. 6

Il patrimonio dell'Associazione è costituito:

- a) dai beni mobili ed immobili di proprietà dell'Associazione;
- b) da eventuali fondi di riserva costituiti con eccedenze di bilancio;
- c) da eventuali erogazioni, donazioni e lasciti;
- d) da ogni altra entrata destinata ad incrementarlo.

Il patrimonio è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

ART. 7

L'associazione trae le risorse finanziarie per il suo funzionamento e per lo svolgimento della sua attività da:

quote e contributi degli associati; eredità, legati e donazioni, contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di enti pubblici e privati o di istituzioni pubbliche; contributi dell'Unione Europea, di altri enti ed organismi europei o internazionali; erogazioni liberali di associati e di terzi; entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali aste, feste e pesche di beneficenza ed altri eventi; altre entrate compatibili con le finalità dell'Associazione.

Gli eventuali avanzi di gestione dovranno essere impiegati per la realizzazione della attività istituzionale nel rispetto della normativa vigente.

ART. 8

L'esercizio finanziario inizia il 1 (primo) gennaio e si chiude il 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.

Ogni anno l'Assemblea, nei termini prescritti dalla legge, approva il bilancio consuntivo per l'anno precedente e quello preventivo, in conformità a quanto richiesto dalla legge, presentati dal Consiglio Direttivo e sottoposti al parere preventivo dell'Organo di Controllo.

Nei casi previsti dall'art. 14 del D.lgs. n. 117/2017, l'Associazione ha l'obbligo di redigere e adottare il Bilancio sociale.

E' vietata la distribuzione, anche in modo indiretto, durante la vita della associazione, di utili e avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale comunque denominati a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali e nei casi espressamente previsti dall'art. 8, comma 3 del D.lgs. n. 117/2017, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altri Enti del Terzo Settore o organizzazioni che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima ed unitaria struttura associativa.

ART. 9

Possono essere soci tutti coloro che rientrando tra i soggetti indicati al precedente art. 3, avendo presentato domanda, versato la relativa quota associativa, si impegnano a rispettare gli scopi, lo Statuto dell'associazione, gli eventuali Regolamenti e le delibere degli Organi. L'ammissione dei soci è decisa con insindacabile giudizio del Consiglio Direttivo.

L'appartenenza all'associazione ha carattere libero e volontario e non può assumere carattere temporaneo. Essa impegna gli aderenti al rispetto delle norme del presente Statuto e delle risoluzioni prese dai suoi organi rappresentativi. Tutti i Soci sono impegnati a contribuire al raggiungimento dei fini dell'Ente prestando proprie risorse o la propria attività personale coordinata con i fini propri dell'associazione. L'attività prestata è spontanea e gratuita, e quindi senza fini di lucro, salvo l'eventuale rimborso delle spese effettivamente sostenute per l'attività prestata, nei limiti preventivamente stabiliti dall'associazione.

Il socio è tenuto, entro il 28 febbraio di ogni anno, al pagamento della quota associativa stabilita dal Consiglio direttivo e comunicata annualmente attraverso i propri canali informativi. Data oltre la quale è considerato in condizione di morosità, fatto salvo il saldo di quanto dovuto.

I soci morosi, decorso 1 (uno) mese dal termine per il pagamento della quota annuale, perdono automaticamente la loro qualifica di socio. non possono accedere ai servizi eventualmente offerti dall'Associazione ai propri membri.

La perdita della qualità di socio è stabilita dal Consiglio direttivo e può avvenire per morte, recesso ed esclusione. L'esclusione non può essere deliberata dal Consiglio direttivo che per gravi motivi, quali ad esempio azioni in contrasto con lo Statuto, violazione del dovere di collaborazione al raggiungimento degli scopi sociali, e deve essere comunicata all'interessato mediante lettera raccomandata r.r. o altro strumento di cui sia comprovabile il ricevimento. Contro tale delibera il socio escluso può, entro trenta giorni dal ricevimento della raccomandata, proporre reclamo all'Assemblea, la quale deciderà nella prima seduta utile in via definitiva ed inappellabile.

I soci hanno diritto di esaminare i libri sociali a seguito di presentazione della richiesta al Presidente, che procede a sottoporre l'istanza motivata al Consiglio Direttivo, che ne disciplina le modalità per il relativo esercizio.

In deroga all'art. 24, co 1, D.Lgs. 117/2017, si considerano aventi diritto di voto nelle assemblee coloro che risultino iscritti nel libro degli associati da almeno 1 (uno) mese.

ART. 10

Gli organi dell'Associazione sono:

- a) l'Assemblea dei soci;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) il Presidente;
- d) il Collegio dei Procuratori; (Organo facoltativo)
- e) l'Organo di Controllo, con funzione di revisione legale, nei casi previsti dalla legge.

Tutte le cariche sociali hanno la durata di tre anni, e scadono con l'approvazione del bilancio; le cariche sociali sono gratuite, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e salvo i corrispettivi dovuti per prestazioni professionali rese da revisori esterni. È stabilita la possibilità di rieleggibilità a tutte le cariche sociali.

Per gli amministratori è prevista la gratuità della carica, fatto salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute.

L'Associazione, nei casi previsti dall'art. 14, comma 2, del D.lgs. n. 117/2017, provvede a pubblicare annualmente e tenere aggiornati nel proprio sito internet, gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a

qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di amministrazione e controllo nonché ai dirigenti nonché agli associati.

ART. 11

L'assemblea dei soci viene convocata a mezzo lettera, o ogni altro mezzo di cui si abbia conoscenza della ricezione, dal Presidente del Consiglio direttivo, o da chi ne fa le veci, almeno quindici giorni prima della data prevista per la riunione. L'avviso di convocazione deve indicare il giorno, l'ora, il luogo di adunanza nonché l'ordine del giorno.

L'assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio direttivo, o da chi ne fa le veci, e si riunisce ove il Consiglio direttivo ritiene opportuno.

Le assemblee sono ordinarie e straordinarie. I soci sono convocati in assemblea ordinaria dal Consiglio direttivo almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio di esercizio. L'assemblea straordinaria è convocata dal Consiglio direttivo all'occorrenza e quando ciò sia richiesto con domanda firmata da almeno un decimo dei soci.

Le deliberazioni dell'assemblea ordinaria sono adottate in prima convocazione con la maggioranza assoluta dei presenti, qualora sia presente almeno la metà più uno dei soci, e in seconda convocazione con la maggioranza assoluta dei presenti, qualunque sia il loro numero. Le deliberazioni dell'assemblea straordinaria sono adottate in prima convocazione con la maggioranza di due terzi dei presenti, qualora sia presente almeno la metà più uno dei soci, e in seconda convocazione con la maggioranza dei due terzi dei presenti, qualunque sia il loro numero, fatto salvo quanto previsto dall'art. 23.

Hanno diritto di intervenire alle assemblee tutti i soci in regola con il pagamento della quota associativa. A ciascun socio spetta un voto.

I soci possono farsi rappresentare da altri soci anche se componenti il Consiglio Direttivo, in questo caso tuttavia i componenti il Consiglio Direttivo dovranno astenersi in sede di approvazione dei bilanci e quando siano in discussione argomenti in relazione alla loro responsabilità. In conformità a quanto previsto dall'art. 24 comma 3 del D.Lgs 117/2017 ciascun socio non può essere delegato a rappresentare più di tre associati ovvero, nel caso in cui il numero degli associati sia non inferiore a cinquecento, ciascun associato può rappresentare cinque associati; le deleghe devono essere conferite per iscritto anche via email o fax.

ART. 12

L'assemblea ordinaria:

- a) coerentemente con gli scopi dello statuto, indica gli indirizzi generali dell'attività dell'Associazione;
- b) delibera sul bilancio preventivo e consuntivo;
- c) elegge ogni tre anni i componenti il Consiglio Direttivo;
- d) elegge ogni tre anni il Collegio dei Probiviri (facoltativo);
- e) nomina ogni tre anni l'Organo di Controllo (se prescritto dalla Legge o se ritenuto opportuno);
- f) formula proposte per il buon funzionamento dell'Associazione;
- g) delibera su ogni altra materia ad essa demandata dalla legge o dallo Statuto.

L'assemblea straordinaria delibera sulle modificazioni dello statuto e dell'atto costitutivo, sullo scioglimento dell'associazione e su ogni altra materia ad essa sottoposta dal Consiglio direttivo o da almeno 1/10 (un

decimo) dei soci.

ART. 13

L'associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composto da cinque a sette membri eletti dall'assemblea tra i soci per la durata di un triennio, il cui termine finale è la data dell'Assemblea che approva il bilancio consuntivo e nomina il nuovo Consiglio. La revoca di un Consigliere o dell'intero Consiglio Direttivo può avvenire solamente per comportamento teso ad impedire o a danneggiare l'attività dell'associazione. La revoca è effettuata su deliberazione dell'Assemblea e deve essere notificata per raccomandata al Consiglio Direttivo e all'Organo di Controllo.

Qualora, per revoca, dimissioni o altre cause venga a mancare la maggioranza dei membri del Consiglio direttivo, si intende decaduto l'intero Consiglio e deve essere convocata l'assemblea per l'elezione del nuovo consiglio.

Se invece non viene a mancare la maggioranza dei membri, il Consiglio provvede a sostituire i membri mancanti tramite cooptazione, che avviene tenendo presente le esigenze associative del momento e il contributo che il socio cooptato può apportare a beneficio di una buona gestione Associativa. I nuovi membri, del Consiglio restano in carica fino alla scadenza del Consiglio stesso.

Il Consiglio direttivo, si riunisce su convocazione del presidente o su richiesta di almeno tre membri e comunque non meno di due volte l'anno. Non è prevista possibilità di delega. La convocazione avviene per invito scritto da parte del Presidente almeno sette giorni prima della data, fissata per la riunione. In caso di urgenza la convocazione può avvenire nel termine di due giorni. L'avviso di convocazione deve contenere il giorno, l'ora, il luogo dell'adunanza e gli argomenti posti all'ordine del giorno. Gli avvisi inviati per posta elettronica devono contenere il messaggio di conferma di ricezione da parte del destinatario. Per la validità delle deliberazioni del Consiglio direttivo, è necessaria la presenza della maggioranza dei suoi membri in carica.

Le deliberazioni si prendono a maggioranza assoluta degli intervenuti. Se tecnicamente possibile, è ammessa la partecipazione in videoconferenza.

Il Consiglio può nominare al proprio interno uno o più consiglieri delegati, ai quali conferire temporaneamente parte dei poteri del Consiglio.

ART. 14

Il Consiglio Direttivo regge ed amministra l'Associazione secondo gli indirizzi delineati dall'Assemblea.

In particolare provvede a: predisporre i bilanci consuntivi e preventivi; deliberare sulle domande per l'ammissione di nuovi soci; deliberare l'esclusione dei soci inadempienti; deliberare l'importo della quota associativa, annuale; predisporre e in seguito modificare il regolamento interno dell'associazione su qualsiasi materia statutariamente di sua competenza; deliberare su ogni altra questione ad esso demandata dalla legge o dallo statuto; assicurare la gestione ordinaria e straordinaria dell'associazione.

Il Consiglio Direttivo può conferire eventuali deleghe di funzioni sia al Presidente, sia ai singoli componenti il Consiglio stesso, nei limiti individuati con propria deliberazione assunta e depositata nelle forme di legge.

Il Consiglio Direttivo può riunirsi anche mediante mezzi di telecomunicazione, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota.

ART. 15

Il Consiglio Direttivo elegge nel suo seno il Presidente, il Vice Presidente, il Segretario ed il Tesoriere.

ART. 16

Il Presidente ha la legale rappresentanza dell'Associazione, presiede il Consiglio Direttivo, vigila perché siano osservate le norme statutarie, provvede a dare esecuzione alle delibere del Consiglio e dell'Assemblea, ed è consegnatario del patrimonio dell'Associazione. Nell'esercizio delle sue funzioni è coadiuvato dal Vice Presidente, dal Segretario, dal Tesoriere, dai singoli membri del Consiglio.

ART. 17

Il Vice Presidente sostituisce il Presidente per delega o in caso di sua assenza o impedimento ed in tal caso rappresenta l'Associazione a tutti gli effetti.

ART. 18

Il Segretario assiste il Presidente nell'organizzazione dell'Associazione, redige, sottoscrive e custodisce i verbali del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea dei soci, cura l'esecuzione di quanto deliberato.

ART. 19

Il Tesoriere predispone i Bilanci e gestisce, di concerto con il Presidente, gli aspetti contabili, finanziari e patrimoniali dell'Associazione, in base alle direttive indicate dal Consiglio Direttivo.

ART. 20

Organo di controllo

Nei casi richiesti dalla legge, l'Associazione istituisce un Organo di controllo ai sensi dell'art. 30 del D. Lgs. 117/2017.

L'Organo di controllo può essere monocratico o collegiale; se collegiale, si compone di tre o cinque membri effettivi, soci o non soci. Devono inoltre essere nominati due componenti supplenti. L'organo di controllo rimane in carica per tre anni. Almeno un membro effettivo ed uno supplente devono essere scelti tra i revisori legali iscritti nell'apposito registro. I restanti membri, se non iscritti in tale registro, devono essere scelti fra gli iscritti negli albi professionali individuati con decreto del Ministro della giustizia, o fra i professori universitari di ruolo, in materie economiche o giuridiche.

L'organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

Esso è incaricato della revisione legale dei conti.

L'organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8 del D.lgs. n. 117/2017 ed attesta, laddove presente, che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14 del D.lgs. n. 117/2017. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dai sindaci.

Delle proprie riunioni l'Organo di controllo redige apposito verbale.

I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere ai consiglieri ed al Presidente notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

ART. 21

Il Collegio dei Probiviri (organo facoltativo) è composto di tre membri eletti dall'Assemblea.

Il Presidente del Collegio è eletto in seno al Collegio stesso. Le cause e le modalità di decadenza e sostituzione dei membri del Collegio sono le stesse previste per il Consiglio direttivo.

Tutte le eventuali controversie sociali tra iscritti o tra questi e l'associazione o suoi organi, ad eccezione delle esclusioni dei soci di cui all'art. 9, saranno sottoposte al Collegio che, giudicherà, ex bono et aequo, senza formalità, di procedura.

ART. 22

Volontari

L'Associazione può avvalersi di volontari nello svolgimento della propria attività. L'Associazione è tenuta a iscrivere in un apposito registro i volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale.

I volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'Associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità.

La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari.

Ai volontari possono essere rimborsate dalla Associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'Organo di amministrazione: sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.

Le spese sostenute dai volontari possono essere rimborsate nei limiti di quanto previsto dall'art. 17 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'Associazione.

ART. 23

Lo scioglimento dell'associazione è deliberato con il voto favorevole di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati dall'assemblea straordinaria la quale provvederà alla nomina di uno o più liquidatori.

In caso di estinzione o scioglimento della Associazione, il patrimonio residuo è devoluto, salvo diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo Settore , secondo quanto previsto dall'art. 9 del D.lgs. 117/2017.

ART. 24

Per quanto non previsto nel presente Statuto e nel Regolamento valgono le norme del Codice Civile e delle Leggi Speciali in materia. All'Associazione per tutto quanto qui non previsto e disciplinato si applicano le vigenti disposizioni di legge e di regolamento nella materia degli enti del terzo

settore e, in particolare dal D.Lgs.. 3 luglio 2017 n. 117 e successive modifiche e/o integrazioni.

ART. 25

Norma transitoria

Tutti gli adempimenti legati all'iscrizione al Registro unico nazionale del terzo settore che risultano essere incompatibili con l'attuale disciplina, trovano applicazione all'operatività del Runts medesimo.

A decorrere dal termine di cui all'art. 104 del D. Lgs. 117/17, in coerenza con l'interpretazione autentica data al medesimo articolo ad opera dell'art. 5-sexies del D.L. n. 148/2017, la qualifica di onlus di diritto cessa di efficacia e trovano applicazione le disposizioni fiscali contenute nel titolo X del D. Lgs. 117/17.

Pertanto l'assunzione della nuova qualifica di ETS è sospensivamente condizionata alla iscrizione nel RUNTS.

L'acronimo ETS potrà essere inserito nella denominazione, in via automatica e sarà spendibile nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico solo dopo aver ottenuto l'iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

F.to Lucia Dovigo

F.to Giuseppe Romeo Notaio